



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 138 / 09.12.2008
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 44 / 28.10.2024

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in relazione ai disposti di cui all'art.43 comma 2 del D.lgs.267/2000 ed all'art. 26, comma 2, dello Statuto Comunale, disciplina l'esercizio del diritto di accesso, da parte dei Consiglieri comunali, alle notizie, alle informazioni, agli atti ed ai documenti utili all'espletamento del mandato elettivo, in possesso degli Uffici Comunali.
2. Per accesso, più in particolare, si intende la possibilità di prendere conoscenza degli atti, dei provvedimenti e dei documenti amministrativi, mediante visione e/o estrazione di copia, ovvero attraverso altra modalità, idonee allo scopo.
3. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. Trova applicazione, anche nei confronti dei Consiglieri Comunali, la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali dettata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2 - Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso, da parte del Consigliere Comunale, si esercita - senza alcun particolare adempimento procedurale, salvo quello di fornire con la possibile precisione l'indicazione dell'atto, del provvedimento, del documento richiesto, in modo da arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici e per il personale comunale - nel rispetto del diritto di riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, attraverso l'acquisizione di notizie ed informazioni verbali, nonché la visione e/o l'acquisizione di copie di atti, provvedimenti e documenti.
2. Le notizie e le informazioni accessibili sono quelle in possesso degli Uffici, non coperte da particolari obblighi di segretezza.
3. Le richieste di notizie, di informazioni, di consultazione o estrazione di copia di atti e provvedimenti sono indirizzate ai Responsabili preposti ai singoli Settori/Servizi Comunali.
4. Le notizie e le informazioni che siano nella immediata disponibilità degli uffici, sono fornite entro il termine massimo di due giorni, naturali, consecutivi, successivi a quello della richiesta.
5. Le notizie e le informazioni che non siano nella immediata disponibilità degli uffici e gli atti e i documenti dei quali sia stata chiesta la consultazione o l'estrazione di copia sono forniti entro il termine massimo di quindici giorni, naturali, consecutivi, successivi a quello di acquisizione della richiesta.
6. *[abrogato]*
7. *[abrogato]*
8. Il diritto d' accesso potrà essere esercitato dal Consigliere Comunale esclusivamente durante l'orario di apertura degli uffici comunali.
9. Qualora sorgessero difficoltà nell'individuazione del Responsabile del Settore/Servizio competente ad istruire la richiesta del Consigliere Comunale, il Responsabile viene identificato dal Segretario Generale.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso abbia ad oggetto l'estrazione di copia di documenti o atti voluminosi oppure di elaborati grafici complessi (es. tavole dei P.R.G., tavole di varianti urbanistiche, planimetrie di dimensioni consistenti), è consentita la consegna mediante supporti informatici (CD-rom o chiavetta USB con documentazione in formato PDF, "non modificabile") o mediante posta elettronica, in ossequio alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale.

Art. 3 - Atti ammessi, esclusi e differiti all'accesso

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso agli atti formati e conclusi, ai provvedimenti finali, agli atti preparatori ed a quelli istruttori del procedimento, di supporto alle definitive decisioni.
2. I Consiglieri Comunali hanno in ogni caso diritto di accesso a tutti gli atti, a tutti i provvedimenti ed ai documenti iscritti nel protocollo generale del Comune.
3. Il diritto d'accesso, da parte dei Consiglieri Comunali, è escluso nelle ipotesi previste da specifiche disposizioni di legge. Il diritto di accesso è, altresì, escluso per i "brogliacci" redatti in occasione delle sedute degli organi collegiali che non hanno natura giuridica di atti amministrativi, dal punto di vista formale e sostanziale.
4. Il Responsabile del Settore/Servizio cui perviene la richiesta di accesso può, sentita la Giunta che si esprime con direttiva, differire l'accesso ai documenti qualora la loro conoscenza possa arrecare grave pregiudizio al buon andamento dell'azione amministrativa con particolare riferimento ad atti legali o tecnici afferenti liti potenziali o in atto, fermo restando l'obbligo di fissare il tempo del differimento, che di norma non può essere superiore a trenta giorni dall'intervenuta richiesta d'accesso, e l'obbligo di motivare in concreto le ragioni del differimento.

Art. 4 - Norma di organizzazione

1. Per il buon andamento dell'azione amministrativa, più in particolare per garantire il coordinamento fra l'esercizio del diritto di accesso ai Consiglieri Comunali e le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune, i Consiglieri Comunali concordano con i Dirigenti/Responsabili di Servizio l'appuntamento nel quale esercitare il loro diritto di accesso.

Art. 5 - [abrogato]